

Articolo 4

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data dell'effettiva messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese a qualsiasi titolo derivanti dall'occupazione di parte del Convento «San Domenico» e di parte del complesso immobiliare «Villa La Fonte» (piano I, piano ammezzato e mansarda).

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI IN USO ALL'ISTITUTO

Articolo 5

1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede, il Governo verserà annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili già in uso, un contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sarà versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il presente Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sarà effettuato entro il 30 aprile.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del «Settore A» come identificato nell'Allegato 2, il contributo di cui al paragrafo 1 è incrementato di euro centomila annui. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti, il contributo è incrementato di ulteriori euro duecentomila annui.

3. Fermo restando il rispetto della legislazione italiana in materia di tutela del patrimonio culturale e senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dalla legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello stesso dal punto C dell'Allegato all'Accordo di sede, secondo un programma predefinito, stabilito in stretta collaborazione con le competenti autorità italiane. L'Istituto sosterrà le relative spese nel rispetto del proprio regolamento finanziario.

4. Le Parti potranno rivedere di comune accordo l'importo del contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire dal quinto anno di entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo e, di seguito, con una cadenza quinquennale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

1. Le Parti potranno stabilire, con successivo accordo, la messa a disposizione di altri immobili a titolo gratuito da parte del Governo all'Istituto. Con il medesimo accordo sarà definito il conseguente adeguamento del contributo forfettario delle spese di manutenzione ordinaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con Protocollo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972, l'Accordo di sede, il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla data della seconda comunicazione tramite cui le Parti si saranno reciprocamente notificate, per via diplomatica, di aver adempiuto tutte le formalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Fatto a Firenze, il 19 ottobre 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, ciascun testo facente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana


Guglielmo Picchi

Per l'Istituto Universitario Europeo


Renaud Déhousse

